

Appendice integrativa – Schema/programma/standard: Inventario GHG

Edizione: 02/2025

CAPITOLO 1 - GENERALITÀ

La presente appendice definisce le procedure applicate da RINA per la verifica di Inventari di gas a effetto serra (GHG) e le modalità che devono seguire gli interessati per chiedere e ottenere la verifica, rispetto a quanto già definito nel Regolamento generale per la validazione e verifica di informazioni dichiarate in asserzioni e per la certificazione della gestione di informazioni dichiarate in asserzioni.

L'attività di verifica deve essere intesa come un'attività puntuale finalizzata a valutare l'attendibilità di dati relativi alla quantificazione ed alla rendicontazione da parte di un'organizzazione delle emissioni e rimozioni di GHG in uno specifico arco temporale.

L'attività di verifica mira quindi ad accertare la conformità ai principi e i requisiti di progettazione, sviluppo, gestione e rendicontazione degli inventari di GHG a livello di organizzazione.

CAPITOLO 2 – SCHEMA/PROGRAMMA/STANDARD DI RIFERIMENTO

Gli schemi/programmi/standard secondo i quali RINA offre il servizio di validazione e verifica sono ad oggi i seguenti nell'ultima edizione (compresi eventuali emendamenti):

- a) UNI EN ISO 14064-1– Gas ad effetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione, ultima revisione disponibile
- b) GHG PROTOCOL “A CORPORATE ACCOUNTING AND REPORTING STANDARD”, ultima revisione disponibile (di seguito GHG PROTOCOL).

Nel caso di UNI EN ISO 14064-1 gli standard che occorre prendere a riferimento per la validazione/verifica sono i seguenti nell'ultima edizione (compresi eventuali emendamenti):

- a) UNI EN ISO 14064-3 - Gas ad effetto serra - Parte 3: Specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra;
- b) UNI EN ISO 14065 - Principi generali e requisiti per gli organismi di validazione e verifica delle informazioni ambientali;
- c) UNI ISO 14066 - Gas a effetto serra - Requisiti di competenza per validatori e verificatori di gas a effetto serra;
- d) IAF MD 6 - IAF Mandatory Document for the Application of ISO 14065.

CAPITOLO 3 - CONTRATTO

3.1

Le organizzazioni che desiderino ottenere la verifica devono fornire a RINA i dati essenziali della loro organizzazione e delle relative attività svolte e la localizzazione del sito/i coinvolto/i, inviando l'apposito modulo questionario Informativo compilato in tutte le sue parti.

RINA formula l'offerta economica sulla base delle informazioni riportate nel questionario Informativo.

In particolare, il questionario informativo richiede che siano fornite informazioni almeno su:

- a) nome dell'organizzazione richiedente;
- b) nome dell'organizzazione beneficiaria della valutazione, se diversa dall'organizzazione richiedente;
- c) i siti in cui vengono svolte le attività dell'organizzazione;
- d) lo schema/programma di riferimento;
- e) sito/i dove informazioni e dati sulle emissioni vengono conservate;

- f) estensione dell'inventario in termini di categorie delle emissioni GHG considerate;
- g) ubicazione e caratteristiche della dichiarazione GHG (ad esempio confini organizzativi);
- h) le sorgenti, gli assorbitori e/o i serbatoi di GHG;
- i) solo per GHG PROTOCOL, l'inclusione o meno nei confini operativi dell'inventario delle "altre emissioni indirette", intese come quelle emissioni di GHG, diverse dalle emissioni indirette di GHG da consumo energetico, conseguenza delle attività dell'organizzazione, ma che scaturiscono da sorgenti di GHG di proprietà o controllate da altre organizzazioni;
- j) il/i periodo/i di tempo;
- k) livello di garanzia richiesto.

Sono stabiliti due livelli di garanzia in funzione del grado di confidenza dei dati contenuti nell'Inventario GHG:

- a) **RAGIONEVOLE**: a cui è associata una soglia di materialità/rilevanza come definito di seguito:
 - o per inventari di taglia Pari o < a 10.000 tCO₂eq/anno: 15,0%;
 - o per inventari di taglia compresa tra le 10.000 tCO₂eq/anno e le 50.000 tCO₂eq/anno (compreso): 12,5%;
 - o per inventari di taglia sopra le 50.000 tCO₂eq/anno: 10,0%
- b) **LIMITATA**: a cui è associata una soglia di materialità/rilevanza del 20%.

3.2

Il contratto stipulato tra RINA e l'organizzazione comprende:

- a) l'esame documentale dei documenti dell'organizzazione (inclusa l'analisi strategica e dei rischi di verifica);
- b) la raccolta di evidenze oggettive sufficienti su dati/informazioni originali, assicurandone la tracciabilità attraverso il processo di gestione dei dati / informazioni, ulteriori analisi e calcoli; l'identificazione degli errori e la considerazione della loro rilevanza; la valutazione della conformità ai requisiti (anche a mezzo visite sul sito, interviste telefoniche o da remoto).

CAPITOLO 4 – PIANIFICAZIONE

4.1

Unitamente alla richiesta di verifica, o successivamente alla stessa, l'organizzazione dovrà rendere disponibile a RINA la seguente documentazione:

- a) Procedure per la gestione della qualità dell'inventario;
- b) il rapporto sui GHG per la quantificazione delle emissioni di GHG a livello di organizzazione;
- c) fogli di calcolo di supporto con formule visibili e accessibili;
- d) qualsiasi informazione/documento ritenuto utile dall'organizzazione per ottimizzare l'attività.

Oltre alla documentazione sopra indicata, RINA può a sua discrezione richiedere anche ulteriore documentazione da esaminare che ritenga necessaria per la verifica.

4.3

Attraverso l'esame della documentazione il gruppo avvia e procede all'analisi strategica e all'analisi dei rischi secondo i requisiti dello standard ISO 14064-3 ultima edizione (compresi eventuali emendamenti).

A seguito dell'analisi strategica e dei rischi i tempi di verifica e i siti da campionare potrebbero essere modificati rispetto a quanto definito in fase di riesame contratto.

CAPITOLO 5 – ESECUZIONE

5.1

Il gruppo durante la visita sui siti verifica:

- a) se tutte le caratteristiche fisiche dell'organizzazione (tecnologia, attrezzature e apparecchiature di monitoraggio e di misurazione) corrispondano con quanto descritto nella documentazione;
- b) l'accuratezza dei calcoli;
- c) se i dati sono stati generati in condizioni accettabili;
- d) se i metodi di calcolo sono adatti e anche se le attività derivanti, i calcoli, le misurazioni, le tarature ecc. vengono

tutti eseguiti come definito dal piano di monitoraggio;

- e) se il sistema di monitoraggio dell'organizzazione è adeguato alle condizioni dell'organizzazione e se:
 - o include tutte le sorgenti di GHG (per esempio anche unità d'emergenza);
 - o comprende le emissioni di ogni tipo di GHG;
 - o comprende le categorie delle emissioni GHG significative;
- f) se la metodologia adottata per la misura, incluso il posizionamento di contatori di energia e di carburante, sia in grado di dare un'immagine accurata delle emissioni GHG dell'organizzazione.

5.3

Dopo la visita sui siti, il gruppo fornisce all'organizzazione una bozza del rapporto di verifica che riepilogherà i rilievi che richiedono di essere ulteriormente elaborati, investigati o integrati dall'organizzazione allo scopo di confermare che l'inventario GHG soddisfi i requisiti.

L'organizzazione deve fornire gli ulteriori chiarimenti o apportare i necessari miglioramenti alla documentazione, al fine di ottenere un esito positivo della verifica.

A seconda della natura dei miglioramenti/correzioni e/o della documentazione fornita, potrebbe essere necessaria una ulteriore visita sui siti per verificare la corretta attuazione delle azioni correttive proposte.

5.4

Si possono avere 3 tipologie di rilievi: CAR (Corrective Action Request – Richiesta di azione correttiva), CL (Clarification – Richiesta di chiarimento), R (Raccomandazione).

Una richiesta di azione correttiva (CAR) viene emessa se avviene una delle seguenti situazioni:

- a) i requisiti non sono stati rispettati,
- b) sono stati commessi errori nelle assunzioni, dati o calcolo.

Una richiesta di chiarimento (CL) viene emessa se l'informazione è insufficiente o non sufficientemente chiara per determinare se i requisiti applicabili sono stati correttamente applicati. Una CL potrebbe portare quindi ad una CAR, qualora il chiarimento dovesse far emergere un non soddisfacimento di un requisito oppure venire positivamente chiusa qualora le informazioni aggiuntive fornite dovessero evidenziare il rispetto dello standard di riferimento.

Una raccomandazione (R) è uno spunto per il miglioramento che può essere tenuto in considerazione.

5.5

Al ricevimento delle risposte formulate dall'organizzazione e dei documenti modificati a seguito dei rilievi, la bozza del rapporto di verifica è revisionata in modo da rispecchiare le risposte fornite dall'organizzazione e i commenti del gruppo in relazione ad ogni rilievo. Il rapporto di verifica finale è preparato includendo l'opinione finale di verifica.

Il rapporto di verifica finale sarà emesso una volta che tutti i rilievi nella bozza del rapporto di verifica sono stati risolti ed accettati da RINA.

Se i rilievi non sono risolti e accettati in modo soddisfacente:

- a) dopo 3 mesi dalla prima emissione della bozza di rapporto di validazione/verifica, o
- b) dopo un numero di revisioni superiore a 3.

RINA si riserva il diritto di terminare il contratto o di emettere il rapporto di validazione/verifica finale e un'opinione negativa, in accordo con l'organizzazione, fermo restando il diritto a percepire il compenso pattuito.

5.6

Sulla base delle informazioni raccolte nel corso della verifica, il gruppo prepara il rapporto e l'opinione di verifica che contiene le seguenti informazioni:

- a) nome dell'organizzazione richiedente;
- b) nome dell'organizzazione beneficiaria della valutazione, se diversa dall'organizzazione richiedente;
- c) titolo del rapporto sui GHG;
- d) schema/programma/standard di riferimento;

- e) la quantificazione delle emissioni/rimozioni per il periodo di monitoraggio;
- f) periodo di monitoraggio (nel caso di verifica);
- g) la conclusione del gruppo, comprensiva del livello di garanzia, se applicabile;
- h) la data dell'emissione.

Il gruppo inoltra il rapporto e l'opinione di verifica, insieme ad alcuni documenti di supporto a un revisore competente indipendente.

CAPITOLO 6 – REVISIONE INDIPENDENTE E DECISIONE

Il rapporto di verifica e l'opinione di verifica sono soggetti a una decisione per garantire che il processo di verifica sia stato svolto in conformità allo schema/programma/standard concordato, che le procedure per le attività di verifica siano state seguite in maniera corretta e che si siano applicati la debita diligenza e discernimento professionale.

Il rapporto e l'opinione di validazione/verifica sono successivamente firmati dalle persone autorizzate.

RINA comunica per iscritto inoltra il rapporto e l'opinione di validazione/verifica approvati e firmati all'organizzazione.

CAPITOLO 7 – REVISIONE E REVOCA

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la validazione e verifica di informazioni dichiarate in asserzioni e per la certificazione della gestione di informazioni dichiarate in asserzioni.

CAPITOLO 8 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la validazione e verifica di informazioni dichiarate in asserzioni e per la certificazione della gestione di informazioni dichiarate in asserzioni.

CAPITOLO 9 – PROCEDURE CONCORDATE (AUP)

RINA può eseguire un ingaggio AUP a condizione che l'organizzazione richiedente concordi sulle attività di raccolta delle evidenze e si assuma la responsabilità legata a tali procedure.

Nel caso l'organizzazione richieda un rapporto sui risultati dell'attività di verifica senza un'opinione, RINA concorderà in modo esplicito a livello contrattuale col cliente, in offerta e nel contratto:

- a) le procedure da eseguire;
- b) gli elementi da verificare;
- c) i criteri di raccolta delle evidenze;
- d) i criteri da utilizzare per determinare i risultati;
- e) gli elementi minimi da riportare sul rapporto.

Qualora l'organizzazione intenda divulgare i risultati della procedura concordata a un pubblico più ampio (ad esempio, dichiarazione pubblica), tutte le eventuali limitazioni alla divulgazione delle informazioni contenute nel rapporto devono essere specificate sia nell'accordo sottoscritto con l'utilizzatore previsto che nel rapporto stesso.